

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1734/2005 DEL CONSIGLIO**del 17 ottobre 2005**

che abroga il regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE dei Consigli, il regolamento n. 7/66/Euratom, 122/66/CEE dei Consigli e il regolamento n. 174/65/CEE, 14/65/Euratom dei Consigli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 ⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del comitato dello statuto,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE dei Consigli, del 28 luglio 1966, che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di alloggio, come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità ⁽³⁾, definisce le modalità di applicazione dell'articolo 14 bis dell'allegato VII dello statuto. Tale articolo è stato abrogato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità ⁽⁴⁾.

(2) Il regolamento n. 7/66/Euratom, 122/66/CEE dei Consigli, del 28 luglio 1966, che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di tra-

sporto come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità ⁽⁵⁾, relativo alle modalità di applicazione per la concessione dell'indennità di trasporto prevista dall'articolo 14 ter dell'allegato VII dello statuto. Anche tale articolo è stato abrogato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004.

(3) Il regolamento n. 174/65/CEE, 14/65/Euratom dei Consigli, del 28 dicembre 1965, relativo alla fissazione delle tavole di mortalità e di invalidità e della legge di variazione dei salari da applicare per il calcolo dei valori attuariali previsti dallo statuto dei funzionari delle Comunità ⁽⁶⁾, riguarda l'attuazione dell'articolo 39 dell'allegato VIII dello statuto che è stato parimenti abrogato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004.

(4) Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica è opportuno abrogare espressamente i suddetti regolamenti, divenuti privi di oggetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE, n. 7/66/Euratom, 122/66/CEE e n. 174/65/CEE, 14/65/Euratom sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU 150 del 12.8.1966, pag. 2749/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3358/94 (GU L 356 del 31.12.1994, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU 150 del 12.8.1966, pag. 2751/66. Regolamento modificato dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2460/98 (GU L 307 del 17.11.1998, pag. 4).

⁽⁶⁾ GU 226 del 31.12.1965, pag. 3309/65..

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT
